

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 131}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI, ZOLLA, ALIVERTI, AIARDI, SANGALLI

Presentata il 21 luglio 1976

Norme integrative alle disposizioni per il riconoscimento della qualifica di « profugo » e di quella di « civile reduce dalla deportazione »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente normativa che disciplina la prassi per ottenere il riconoscimento della qualifica di « profugo » e di quella di « civile reduce dalla deportazione o dall'internamento », ha determinato, nel tempo, notevoli sperequazioni sia da un punto di vista morale sia soprattutto rispetto al dettato costituzionale che sancisce l'eguaglianza fra tutti i cittadini.

Infatti le numerose norme emanate in merito dal legislatore, essendo esse per lo più limitate nel tempo, da una parte non sono state sufficientemente pubblicizzate, per cui molti lavoratori interessati non ne sono nemmeno venuti a conoscenza, dall'altra gli stessi lavoratori pure se venuti a conoscenza non hanno avuto il tempo sufficiente per poter richiedere, entro i termini stabiliti, il formale riconoscimento, data la brevità di tempo a disposizione ed anche perché, allora, tale riconoscimento non avrebbe comportato loro alcun beneficio.

Si è venuta a creare così una profonda sperequazione fra lavoratori che pur aven-

do vissuto le stesse vicissitudini, non possono ora godere degli stessi benefici.

Riguardo ai « profughi » le numerose leggi emanate dalla fine della guerra in poi, dimostrano l'interesse del legislatore che ha inteso così compensare in un certo senso le privazioni ed i sacrifici sofferti dai lavoratori i quali durante l'ultimo conflitto furono costretti dalle vicende belliche a peregrinare da un paese all'altro onde sfuggire ai pericoli derivanti dallo stato di guerra e dalla persecuzione nazista.

Si ritiene opportuno riassumere le principali di dette leggi:

1) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885. — Estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

2) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 1948. — Norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

3) legge 4 marzo 1952, n. 137. — Assistenza a favore dei profughi;

4) decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. — Norme di

attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) legge 10 novembre 1964, n. 1225. — Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai paesi africani;

6) legge 4 gennaio 1968, n. 7. — Proroga con modifiche delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi;

7) decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622. — Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia; integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari;

8) legge 19 ottobre 1970, n. 744. — Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari;

9) legge 25 luglio 1971, n. 568. — Norme integrative del decreto-legge 21 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati.

Già nella passata legislatura furono presentate altre proposte di legge che prevedevano la riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di profugo, ma anche nella presente legislatura numerose sono le proposte in merito sia da parte della Camera sia del Senato come pure del Governo.

Ciò sta a dimostrare l'interesse dell'argomento e la sensibilità del legislatore in merito alla soluzione del problema trattato: la presente proposta vuole essere pertanto un contributo e un complemento a tale soluzione.

In proposito si crede opportuno dover fare alcune considerazioni. L'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, contempla le varie categorie di profughi, mentre l'articolo 2 della stessa legge ne interpreta la estensione. Ora mentre per i profughi indicati ai punti 1), 2) e 3) del predetto articolo 1, i benefici per loro previsti sono stati già più volte prorogati, per i cittadini

di cui al punto 4) dello stesso articolo 1 i termini per chiedere il riconoscimento della qualifica di profugo non sono mai stati riaperti.

Inoltre per quanto riguarda i profughi specificati all'ultimo comma dell'articolo 2 della sopra citata legge n. 137 del 1952 si ritiene altresì porre in evidenza altri fattori.

Durante l'ultimo conflitto molti lavoratori, in conseguenza degli eventi bellici, furono costretti ad abbandonare le loro case ed i loro averi per rifugiarsi in altri paesi lontani dalle zone di operazioni di guerra. Questo evento ebbe il suo più tragico manifestarsi nei paesi e per le popolazioni del casinate, ma purtroppo non soltanto per questi.

Finita la guerra molte di queste persone, avendo avuto nel proprio paese la casa distrutta dagli eventi bellici, non vi fecero ritorno e si sistemarono alla meglio nel comune dove nel frattempo avevano trovato un qualsiasi lavoro.

Ma numerosi altri cittadini, forse i più, pur avendo avuta la casa distrutta o resa inabitabile dalla guerra, purtuttavia fecero ritorno al paese di residenza prebellica affrontando notevoli disagi e pericoli di ogni genere.

Fra l'altro avendo avuto l'abitazione distrutta si dovettero adattare per lungo tempo a vivere in vecchie case coloniche, capanne, stalle, grotte, ecc., praticando, per vivere, una agricoltura di rapina che a malapena consentiva di procacciare di che sfamare loro e le rispettive famiglie. Però preferirono fare quella vita seppure di stenti, pur di vivere lontani dai grandi centri: e questo si può ben comprendere se si considera il profondo stato di *shock* psicologico che li aveva traumatizzati durante il periodo di guerra a seguito delle innumerevoli angherie, soprusi e pericoli di ogni sorta cui furono costretti a soggiacere.

Non a caso abbiamo pocanzi ricordato i paesi e le popolazioni del casinate, di quei paesi cioè ubicati lungo quel fronte passato alla storia come « linea Gustav ». Ecco, basterebbe ricordare la tragedia vissuta da questi paesi e dai rispettivi abitanti.

Infatti dopo l'8 settembre 1943 siccome i paesi sopra citati non offrivano ripari di sorta, furono abbandonati dagli abitanti che si rifugiarono parte nelle campagne e sulle montagne e parte nelle città lontane dalla linea del fronte.

Per lunghi mesi, come dice la motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Cassino, la zona segnava il tormentato limite, fatto di sangue e rovina, della più aspra e lunga lotta combattuta dagli eserciti sul suo suolo nel nome della libertà contro l'oppressione e la tirannide.

Per altro la vicenda eroica e tragica delle popolazioni del cassinate, che abbiamo voluto prendere ad esempio, attende ancora lo storico che sappia narrarla; che sappia dire come intere famiglie abbiano saputo risolvere, sebbene pressati, rapinati e braccati dall'invasore per essere adibiti a lavori forzati, avviliti dalle offese aeree, in piena zona di guerra, il problema elementare del vivere e del sopravvivere, cibandosi di erbe e vivendo all'addiaccio; che ricordi almeno i nomi di coloro che perirono sotto le bombe di Cassino, di Montecassino e di altre zone, oppure caduti per stenti per fame o perché abbattuti dal piombo nazi-fascista; che sappia narrare infine lo sforzo della rinascita in un territorio reso ancora più infernale dalla presenza di 550.000 mine e poi invaso dalla malaria perniciosa, territorio nel quale le stesse truppe di occupazione ritenevano che la vita non potesse mai più rifiorire.

E invece oggi la vita in quei territori non solo è rifiorita ma è caratterizzata da un dinamismo ed una vitalità che, con l'aiuto dello Stato democratico, hanno fatto quasi dimenticare l'orrore di quei tragici mesi dell'inverno 1943-44.

Ebbene, un po' del merito di tale rinascita è da attribuire proprio a quei lavoratori che dopo l'immane tragedia della guerra, fecero ritorno ai loro paesi, ricoltivarono i loro campi, bonificarono quei terreni divenuti ormai una palude; furono cioè come un seme di senape, coloro che fecero cioè rigermogliare, in tutti i sensi, la vita in quella zone.

A questi cittadini che « fecero ritorno » alle loro case, tuttavia, nessun beneficio è stato mai concesso pur trovandosi essi nelle stesse identiche condizioni, per aver vissuto le stesse vicissitudini, di quei cittadini che invece « non fecero ritorno » alle località di residenza prebellica.

Ora la differenza fra queste due categorie di lavoratori sta solo nel fatto che i primi fecero ritorno, nonostante tutto, alle località di residenza prebellica, mentre i secondi non vi fecero ritorno.

A noi sembra quindi legittimo considerare le due categorie alla stessa stregua. Con la presente proposta pertanto si intende sanare la lacuna lamentata, proponendo che i termini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1117 del 1956 già citato siano riaperti e prorogati, integrando contestualmente l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 137 del 1952 nel senso di comprendere tra i profughi di cui al punto 4) dell'articolo 1 sopra citato, anche coloro che « fecero ritorno alla località di residenza prebellica, pur avendo avuto la casa distrutta o resa inabitabile dagli eventi bellici ».

Per quanto riguarda i deportati, invece, le leggi in vigore sono le seguenti:

1) decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1948, n. 27. — Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private;

2) legge 14 marzo 1961, n. 130. — Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati od internati dal nemico.

Tutti e due i provvedimenti sopra indicati fanno riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, e si sono resi necessari proprio per cercare di sanare quelle lacune che avevano determinato perplessità interpretativa da parte degli organi della pubblica amministrazione.

Però mentre con la citata legge n. 130 del 1961 si è inteso estendere ai « cittadini già deportati o internati » i « benefici in favore dei combattenti per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico », nessuna normativa è stata emanata, intesa a precisare la prassi per il riconoscimento della qualifica di « deportato o internato ».

In merito l'articolo 8, secondo comma, della legge 14 febbraio 1948, n. 27, statuisce che « la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento è comprovata con attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ».

Ma al di fuori di tale enunciazione nessun'altra norma è prevista in merito, tanto che il Consiglio di Stato è stato chiamato numerose volte a dirimere le controversie insorte tra i lavoratori interessati e la pubblica amministrazione.

Molte delle perplessità di fronte alle quali sono venute a trovarsi alcune prefetture nel rilasciare l'attestazione di cui al citato articolo 8 della legge n. 27 del 1948, sono determinate dalla mancanza di docu-

mentazioni ufficiali che possano suffragare le richieste dei lavoratori interessati.

Ma a tale proposito è opportuno far rilevare che specie nei centri del cassinato, come nelle altre zone del paese dove il fronte di guerra è stato più cruento, gli archivi di tutti gli uffici pubblici (comuni, stazioni carabinieri, eccetera) andarono letteralmente distrutti in quanto quei paesi furono completamente abbandonati dai rispettivi abitanti rimanendo quindi in balia delle truppe belligeranti e obiettivo di incursioni e bombardamenti, oltre alle sistematiche distruzioni operate dai nazi-fascisti con incendi, mine e distruzioni di ogni sorta.

Si consideri inoltre la particolare situazione venutasi a creare in Italia dopo l'8 settembre 1943 che ha visto le forze armate tedesche da alleate divenire di occupazione con la conseguente adozione di provvedimenti coercitivi contro i cittadini italiani, per rappresaglia o altre ragioni determinate soprattutto dalla insorgente lotta di liberazione.

Tra le misure coercitive si inquadrano il rastrellamento di cittadini che, prelevati dal loro normale luogo di residenza, venivano coattivamente trasferiti in altra località ed ivi trattenuti contro la loro volontà; oppure tradotti al seguito dei reparti operanti e sotto la scorta degli stessi per essere assoggettati a lavori di fortificazione e trinceramento lungo la linea del fronte o ad altri lavori comunque di carattere militare.

Quindi a seguito delle particolari contingenze che gli eventi bellici dell'ultimo conflitto hanno determinato nel nostro paese, il concetto di «deportazione» ha assunto una dimensione diversa da quella tradizionale che si riferiva al cittadino «deportato» fuori dei confini del proprio paese.

Infatti il Consiglio di Stato (ad esempio: A. G. 12 maggio 1966, n. 657 e A. G. 4 dicembre 1969, n. 908) ha più volte e giustamente osservato che in dipendenza del progredire dell'avanzata delle truppe alleate, il nostro paese veniva ad essere diviso se non da una frontiera intesa come delimitazione del territorio nazionale, certamente da un fronte di combattimento che divideva in due tale territorio.

Si consideri, come già accennato, anche la furiosa reazione nazista nei confronti dei cittadini italiani a seguito della insorgente lotta di liberazione per meglio focalizzare la repressione operata. Uno dei mezzi re-

pressivi più attuati all'epoca era il rastrellamento di persone operato sia per rappresaglia sia allo scopo di reclutare mano d'opera da adibire a lavori di carattere militare lungo la linea del fronte o al seguito delle truppe belligeranti.

Tutti questi atti coercitivi - rastrellamento, deportazione, lavori forzati di carattere militare - quindi hanno avuto come comune giustificazione storica la reazione tedesca alla insorgente lotta di liberazione per cui tali atti possono essere, e riteniamo debbono essere, per quei lavoratori che li hanno dovuti subire, considerati veri e propri «fatti di guerra».

E tali li ha considerati anche il Consiglio di Stato (parere n. 43 del 12 dicembre 1970) il quale in tema di interpretazione della legge n. 336 del 1970 così si è espresso: «2) Quanto ai "deportati e internati civili", occorre distinguere la posizione di "coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico" - i quali "sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra" (vedi articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130) e, come tali, sono senz'altro compresi tra i beneficiari della legge n. 336 - e la posizione dei "cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza", ma che non abbiano riportato in conseguenza della deportazione o dell'internamento alcuna invalidità, ai quali con l'articolo 1 della legge n. 130 del 1961 sono state estese le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti»; questi ultimi, nonostante la loro equiparazione ai combattenti, non essendo espressamente menzionati nella legge n. 336 non possono, per le ragioni suesposte, essere annoverati tra i destinatari della legge, anche se è innegabile che la deportazione e l'internamento siano «fatti di guerra».

Riteniamo quindi che la regolamentazione della materia cui tende la presente proposta, sia un atto di giustizia riparatrice e di riconoscenza nei confronti di quei lavoratori che durante l'ultimo conflitto subirono tanti sacrifici, violenze e sopraffazioni e questo sia per un fatto di equità che di democratica e costituzionale giustizia.

L'articolazione della presente proposta prevede all'articolo 1 che i termini per poter chiedere il riconoscimento della qualifica di profugo ai sensi del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 1117 del 1956 sono riaperti e prorogati per mesi sei, limitatamente alla categoria di profughi di cui al punto 4) dell'articolo 1 della legge n. 137 del 1952.

L'articolo 2, integrando il secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 137 del 1952, considera profughi anche quei cittadini che alla fine del conflitto fecero ritorno ai propri paesi purché si siano trovati nelle seguenti condizioni: abbiano dovuto lasciare il proprio paese in dipendenza dello stato di guerra; siano stati costretti a rifugiarsi in altri comuni per almeno sei mesi ed abbiano avuto la propria abitazione distrutta o resa inabitabile dalla guerra.

L'articolo 3 precisa i fatti per i quali si può chiedere il riconoscimento della qualifica di « civile reduce dalla deportazione o dall'internamento » ai sensi della legge n. 27 del 1946.

L'articolo 4 fissa le modalità dell'istanza con la quale si chiede il riconoscimento della qualifica di « profugo » e di quella di « civile reduce dalla deportazione o dall'internamento ».

L'articolo 5 prevede il rilascio da parte del prefetto della attestazione di « profugo » e di quella di « deportato ».

L'articolo 6 prevede i termini per l'espletamento della richiesta e la possibilità di ricorso al Ministro dell'interno.

L'articolo 7 prevede la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato in caso di non accoglimento della richiesta.

Non si è provveduto al calcolo della copertura finanziaria in quanto si ritiene che la presente proposta non estende ad altre categorie i benefici richiesti, ma precisa meglio le procedure e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche onde dirimere le incertezze lamentate. L'estensione della qualifica di profugo ai cittadini di cui al punto 4) della legge n. 137 del 1952 riguarda solo eventuali miglioramenti di carriera, ma dato il ridottissimo numero di aventi diritto ormai ancora da sistemare si ha motivo di ritenere la cosa di poca entità.

Riguardo invece i « deportati », si precisa che anche per questi non si estende ad altre categorie la possibilità di poter chiedere il riconoscimento della qualifica di « deportato » ma tende solo a meglio disciplinare il riconoscimento in questione per coloro che ne hanno già diritto.

Tutto ciò premesso ci onoriamo presentare, al vostro esame, onorevoli colleghi, questa proposta che auspichiamo vorrete concorrere a perfezionare e quindi ad approvare, sicuri di compiere così un nostro sacro dovere e un atto di giustizia verso tanti benemeriti lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini per chiedere il riconoscimento della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, sono riaperti, per la durata di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente per la categoria di cittadini di cui al punto 4) dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

ART. 2.

Ad integrazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo 1 della legge precitata, anche i cittadini che, cessati i fatti di guerra, fecero ritorno al comune di residenza pre-bellica, purché si siano trovati nelle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto lasciare la propria residenza per circostanze direttamente dipendenti dallo stato di guerra;

b) in conseguenza di quanto sopra siano stati costretti a doversi rifugiare in comuni diversi da quello di abituale residenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi;

c) abbiano avuto la propria abitazione distrutta o resa inabitabile dagli eventi bellici.

ART. 3.

I cittadini italiani che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati dalle truppe nazifasciste a seguito di rastrellamenti e, dalle stesse, deportati in località del territorio nazionale divenute « zone di operazione bellica », oppure oltre la linea del fronte di guerra, o a seguito dei reparti operanti e sotto la scorta dei medesimi, o comunque in zone diverse da quelle del comune di abituale residenza pre-bellica, per essere adibiti a forzati lavori di fortificazione e trinceramento o comunque di carattere militare, possono chiedere, qualora la deportazione si sia protratta almeno per un pe-

riodo di tempo pari a quello indicato nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, il riconoscimento della qualifica di « civile reduce dalla deportazione o dall'internamento » ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 1946, n. 27.

La coscrizione di cui al comma precedente è considerato « fatto di guerra ».

ART. 4.

Fermo restando il disposto del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, per quanto riguarda le modalità delle domande da presentare, queste, per ottenere il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti, debbono essere corredate dai seguenti documenti:

A) Per i profughi:

1) certificato del sindaco del comune di residenza pre-bellica attestante le circostanze di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 2;

2) situazione di famiglia del richiedente attestante la composizione del nucleo familiare al tempo dei fatti citati nella domanda;

3) certificato del sindaco del comune o dei comuni in cui il richiedente è stato costretto a rifugiarsi durante il periodo bellico attestante il periodo di permanenza del richiedente in quel comune;

4) dichiarazione del genio civile competente per territorio attestante la distruzione o l'inabitabilità della casa del richiedente a causa degli eventi bellici. Sullo stesso documento sarà anche indicata la percentuale di distruzione subita dal comune ove è ubicato l'immobile interessato.

B) Per i deportati:

1) dichiarazione del sindaco del comune di residenza pre-bellica del richiedente attestante che in quel comune si sono verificati i fatti indicati nella domanda in particolare per quanto riguarda rastrellamenti effettuati dalle truppe nazifasciste sia a seguito di atti ostili della popolazione nei confronti delle truppe naziste sia in considerazione della insorgente lotta di liberazione;

2) dichiarazione di almeno tre testimoni che hanno vissuto le stesse vicissitudini indicate dal richiedente nella domanda. Tali dichiarazioni dovranno essere rese davanti ad una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, oppure raccolta da un organo di polizia;

3) ogni altra documentazione ritenuta valida.

ART. 5.

Le qualifiche di cui agli articoli precedenti vengono riconosciute con attestazione del prefetto, della provincia nel cui territorio si sono verificati i fatti indicati nella domanda di cui al precedente articolo 4, rilasciata in conformità dei modelli all'uopo predisposti dal Ministero dell'interno.

ART. 6.

Il prefetto provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui ai punti A) e B) del precedente articolo 4, in merito alla quale, ove lo ritenga opportuno, può disporre gli accertamenti eventualmente ritenuti necessari.

Contro il provvedimento negativo del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento di reiezione della domanda presentata dagli interessati.

ART. 7.

Contro il provvedimento negativo del Ministro dell'interno è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.